

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1974

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MANZINI, CARLI, REBECCHI, ALOISIO, DOMENICI, LOMBARDO, GRITTA GRAINER, RAFFAELLI, RANIERI, RIZZA, SETTIMI, VIVIANI, ZANI, ALBERTINI, ANGELINI, BARGONE, BARTOLICH, BATTAFARANO, BIRICOTTI, BONFIETTI, BONITO, BOVA, BRACCO, BRUNALE, CALZOLAIO, CHIAVACCI, CORDONI, CORNACCHIONE MILELLA, DIANA, DI CAPUA, DI ROSA, DUCA, EVANGELISTI, FERRANTE, GALLIANI, GAMBALE, GERARDINI, GIANNOTTI, GORI, GRASSI, GRASSO, GALILEO GUIDI, INCORVAIA, INNOCENTI, LA SAPONARA, LA VOLPE, LORENZETTI, LUMIA, MANGANELLI, NADIA MASINI, MONTECCHI, MAGDA NEGRI, OLIVERIO, PAOLONI, PEZZONI, PORCARI, RINALDI, ROTUNDO, RUFFINO, SALES, SCALIA, SCHETTINO, SODA, SOLAROLI, SORIERO, STANISCI, SUPERCHI, TANZARELLA, TATTARINI, TURCI, UCCHIELLI, VIGNERI

Legge quadro sul commercio all'ingrosso e al dettaglio

Presentata il 7 febbraio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di referendum abrogativo di alcuni articoli della legge n. 426 del 1971, si colloca in un contesto di obsolescenza dell'attuale normativa riguardante la programmazione degli insediamenti commerciali. Infatti sia la

riforma del 1988 che, più di recente, il « decreto Cassese » hanno reso in larga parte incoerente il modello delineato a suo tempo dalla legge n. 426 del 1971. È necessario rilevare che la legge, anche a seguito degli interventi del Ministro del-

l'industria, del commercio e dell'artigianato, con i numerosi decreti di attuazione, circolari e risoluzioni, molte delle quali in contrasto con le disposizioni della legge, è stata svuotata nel tempo dei contenuti di carattere programmatico e di attuazione delegati alle regioni ed ai comuni, determinando una situazione di caos amministrativo con disparità di trattamento tra imprese esercenti la stessa attività di vendita, incoraggiando comportamenti elusivi e vanificando, così, l'obiettivo di un razionale sviluppo delle strutture distributive.

La stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella relazione sulla regolamentazione della distribuzione commerciale ha, d'altra parte, sollevato il problema del superamento dell'attuale normativa che, fondandosi sul rapporto tra il numero dei punti vendita ed il calcolo astratto del mercato potenziale, non coglie la questione fondamentale della rete distributiva italiana, ovvero la necessità del suo ammodernamento.

Il referendum riguarda l'abrogazione di numerose disposizioni sulle quali si fondava il disegno programmatico della legge, quali le norme relative ai piani comunali, alle commissioni comunali, all'osservanza dei criteri del piano per il rilascio delle autorizzazioni comunali e dei nullaosta regionali per le grandi strutture di vendita, nonché alle modalità di rilascio delle autorizzazioni in assenza dei piani.

Se il referendum avesse esito favorevole, dell'attuale disciplina rimarrebbero in essere alcune parti importanti, ma il quadro normativo che ne risulterebbe sarebbe molto ambiguo e lacunoso e, anziché garantire la libertà dell'iniziativa economica privata, così come invocato dai promotori del referendum, in base a principi chiari ed obiettivi, rischierebbe di aumentare di fatto la discrezionalità della pubblica amministrazione.

Il vuoto legislativo generato da un eventuale referendum abrogativo di norme tanto importanti per la tutela dei diritti del consumatore e degli stessi operatori del settore, deve dunque essere colmato, cogliendo l'occasione per rivedere una normativa, quella contenuta nella legge

n. 426 del 1971, che ha comunque mostrato negli anni tutti i suoi limiti.

Paradossalmente questa legge, nel porsi l'obiettivo di programmare gli insediamenti commerciali, è riuscita nello scopo di limitarli per le piccole e medie imprese commerciali, tramite il contingentamento dei generi di largo e generale consumo, mentre ha consentito l'apertura di grandi dimensioni di vendita, senza particolari normative di tutela del territorio, dell'ambiente, dei centri storici delle nostre città.

È inoltre utile ricordare che l'eliminazione della licenza di commercio quale titolo amministrativo rilasciato dalla Commissione per il commercio, è un passo avanti verso una maggiore trasparenza nel rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. È stata dunque abolita la connessione tra autorizzazione commerciale e specializzazione merceologica, in particolare eliminando il contingentamento di alcune tabelle merceologiche e le metrature minime obbligatorie per aprire un'attività commerciale.

La presente proposta di legge tende a creare un nuovo sistema di garanzie per il cittadino che intenda aprire un'attività commerciale, basate sul sistema del silenzio-assenso e sulle norme introdotte dalla legge n. 142 del 1990 in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni e di diritti del cittadino singolo e delle associazioni di cittadini, di essere consultati su materie di interesse rilevante, tra le quali rientra anche la programmazione della rete distributiva.

Nel resto d'Europa si prescinde da una regolamentazione strutturale del mercato e si opta, in generale, per indirizzi e controlli di tipo urbanistico. In pratica il registro esercenti il commercio (REC), le tabelle merceologiche e le commissioni comunali e regionali del commercio, non hanno riscontro negli altri Paesi.

In questa ottica è la regione ad autorizzare le strutture commerciali considerate di dimensioni rilevanti, essendo l'ente pubblico che ha competenza su tutti i comuni del territorio, ad eccezione dei comuni metropolitani, che vengono pertanto equiparati alla regione nella funzione di pro-

grammazione urbanistica e commerciale. L'obiettivo è di affidare l'autorizzazione all'apertura, al trasferimento ed all'ampliamento delle grandi strutture di vendita, soltanto a quegli enti che possono programmare gli effetti di un nuovo insediamento sul territorio.

L'autorizzazione viene dunque rilasciata dal presidente della regione o dal sindaco per i comuni metropolitani, secondo criteri e procedure che tali enti dovranno determinare autonomamente.

Il comune ha il compito, nella propria attività di programmazione, gestione e controllo del territorio, di individuare le aree destinate ad uso commerciale.

Per le superfici di vendita inferiori ai 600 metri quadrati nei comuni al di sotto dei quindicimila abitanti, e per quelle inferiori a 2.000 metri quadrati nei comuni superiori a quindicimila abitanti, è prevista esclusivamente la comunicazione al sindaco in caso di apertura, di ampliamento o di trasferimento dell'esercizio. In questi casi l'autorizzazione comunale viene mantenuta solo per quanto riguarda l'obbligo al rispetto dei regolamenti di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria e delle norme urbanistiche ed edilizie.

I comuni sono altresì chiamati ad individuare le aree destinate agli insediamenti commerciali, nelle quali possono essere consentiti gli insediamenti di esercizi o centri commerciali di vendita al dettaglio con superficie superiore ai 600 mq. e inferiore a 2.000 mq., per i quali è prevista l'autorizzazione comunale.

Ai sindaci è delegato il compito di proporre direttive e criteri, per la qualificazione della rete distributiva comunale, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei commercianti, dei consumatori e dei lavoratori dipendenti, da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale.

L'obiettivo di fondo è la tutela dei centri storici e il rispetto delle destinazioni d'uso delle aree e dei fabbricati, anche per evitare che si creino automatismi nell'utilizzo di contenitori industriali dismessi per grandi strutture di vendita.

Le richieste di insediamento delle grandi strutture di vendita dovranno es-

sere presentate alla regione (od al comune metropolitano) ed al comune, corredate da studi di impatto ambientale, sul traffico e sul bacino di utenza prevedibile per l'insediamento medesimo.

Si prevede anche la possibilità che la regione od il comune metropolitano fissino un contributo da richiedere alle grandi strutture di vendita in caso di nuovo insediamento, di trasferimento o di ampliamento. Tale contributo, da calcolarsi secondo criteri stabiliti dalla regione e dal comune metropolitano, dovrà essere poi versato al fondo per l'ammodernamento della rete distributiva tradizionale, a disposizione dei comuni interessati all'insediamento. Il fondo sarà gestito e ripartito dalle regioni in accordo con i comuni.

La legge n. 426 del 1971 è abrogata, ma viene mantenuto in vita l'obbligo di iscrizione al REC per i soggetti esercenti le attività commerciali, quale strumento di conoscenza statistica del settore e di accertamento dei requisiti morali di quanti intendono esercitare una attività commerciale. Viene pertanto eliminato l'obbligo dell'esame, vengono snellite le procedure di iscrizione e contestualmente soppressa la commissione per la tenuta del registro, rimettendo la gestione dello stesso agli uffici camerati. L'iscrizione al REC avviene tramite una semplice comunicazione al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il quale può negare l'iscrizione entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, nel caso venga accertata l'assenza dei requisiti fissati dalla legge. Anche in questo caso viene introdotto il sistema del silenzio-assenso. Tutte le procedure sono modificate, rese più trasparenti e si attua un'aggregazione dei gruppi merceologici che divengono due, alimentare ed extralimentare, accompagnati da tre gruppi speciali: quello per gli empori, i generi di monopolio ed i carburanti.

La programmazione commerciale, come strumento di predeterminazione della struttura commerciale, viene abolita ma viene sostituita da una serie di norme cogenti sul piano della pianificazione urbanistica e della urbanistica commerciale,

comprese le norme riguardanti la tutela ambientale e storico-culturale del territorio.

L'intendimento della presente proposta di legge è dunque duplice: armonizzare la legislazione italiana con quella degli altri paesi dell'Unione europea ed affidare ai comuni ed alle regioni la più ampia delega nella gestione del commercio, soprattutto nel suo risvolto di urbanistica commerciale.

Il capo I regola l'iscrizione al REC mantenendo in essere il registro degli esercenti il commercio e l'obbligo d'iscrizione per quanti vogliano intraprendere l'attività commerciale.

L'articolo 1 istituisce il registro degli esercenti il commercio e definisce i soggetti sottoposti all'obbligo di iscrizione nello stesso.

L'articolo 2, dopo aver delineato i requisiti richiesti per l'iscrizione nel registro, introduce una procedura semplificata per l'iscrizione, tramite una comunicazione da parte del soggetto richiedente, accompagnata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti od in alternativa da dichiarazione temporaneamente sostitutiva. Per quanto riguarda i requisiti morali, è sufficiente una dichiarazione dell'interessato sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti all'articolo 3.

L'articolo 3 delimita i casi nei quali l'iscrizione nel registro può essere negata, in assenza dei requisiti morali prescritti.

L'articolo 4 regola i ricorsi avverso i provvedimenti che negano l'iscrizione o che dispongono la cancellazione dal registro degli esercenti il commercio.

Il capo II disciplina la programmazione regionale.

L'articolo 5 delega alle regioni l'istituzione del Fondo per l'aggiornamento professionale, l'ammodernamento della rete distributiva e l'assistenza tecnica e definisce i soggetti destinatari dei contributi e l'ambito di operatività del fondo, mentre la determinazione della misura, dei criteri, delle procedure e delle modalità di concessione dei contributi sono delegate alle regioni.

Viene altresì determinata la dotazione del fondo.

L'articolo 6 fissa le norme di urbanistica e programmazione commerciale, in particolare per le grandi strutture di vendita, delegando alle regioni ed ai comuni posti nelle aree metropolitane, il compito di disciplinare tale materia con legge.

L'articolo 7 regola le procedure per la domanda di autorizzazione regionale all'apertura, all'ampliamento ed al trasferimento delle grandi strutture di vendita.

Il capo III regola le direttive ed autorizzazioni comunali.

L'articolo 8 detta le norme per l'autorizzazione all'apertura, al trasferimento ed all'ampliamento dei piccoli esercizi commerciali.

L'articolo 9 regola le domande e le denunce, in particolare la comunicazione al sindaco in caso di apertura, ampliamento e trasferimento delle piccole superfici di vendita e la domanda di autorizzazione per le superfici comprese tra i 600 e i 1200 metri quadrati.

L'articolo 10 regola il subingresso per causa di morte o per donazione.

Gli articoli 11, 12, 13 e 14, contenuti nel capo IV, regolamentano le forme speciali di vendita quali gli spacci interni, la distribuzione automatica, le forme per corrispondenza e le vendite dirette al domicilio del consumatore.

Il capo V contiene le disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 15 fissa le norme per la pubblicità dei prezzi.

L'articolo 16 detta disposizioni per le sanzioni per quanti esercitano l'attività commerciale in assenza dei requisiti prescritti od in spregio delle norme dettate dalla legge.

L'articolo 17 disciplina i gruppi merceologici.

L'articolo 18 detta le norme di attuazione, l'articolo 19 le disposizioni transitorie e l'articolo 20 abroga la legge 11 giugno 1971, n. 426.

Seguono gli allegati contenenti i gruppi merceologici A (alimentare), B (extralimentare) ed i gruppi merceologici speciali per gli empori, per le rivendite di monopoli e per i distributori di carburante.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

REGISTRO DEGLI ESERCENTI IL COMMERCIO

ART. 1.

(Obbligo di iscrizione al registro).

1. È istituito il registro degli esercenti il commercio, di seguito denominato: « registro », che è tenuto presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Ha l'obbligo di iscrizione nel registro, chiunque eserciti od intenda esercitare attività di vendita all'ingrosso od al dettaglio.

3. Devono, altresì, essere iscritti nel registro coloro che intendono esercitare una delle attività previste al comma 2 sotto qualsiasi forma, anche a carattere saltuario e provvisorio, nonché gli industriali, gli artigiani, i produttori agricoli e le cooperative di consumo ed i loro consorzi, iscritti nel registro prefettizio o nello schedario generale di cui capo II del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, che intendano esercitare la vendita al pubblico al minuto di merci, anche se di loro produzione.

ART. 2.

(Iscrizione nel registro).

1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, è subordinato all'iscrizione nel registro del titolare di impresa individuale o, in caso di società, associazioni od enti, del legale rappresentante, ed è soggetto alle disposizioni della presente legge.

2. Il legale rappresentante della società, associazione od ente di cui al comma 1, può, mediante apposita procura, delegare una o più persone ai fini dell'iscrizione nel registro.

3. Ai fini dell'iscrizione nel registro il richiedente deve:

a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato ai sensi della legge all'esercizio di attività commerciale;

b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente medesimo;

c) possedere i requisiti morali stabiliti dall'articolo 3.

4. Al fine di ottenere l'iscrizione nel registro le persone fisiche ed i legali rappresentanti della società, associazione od ente, devono inviare la relativa richiesta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, rispettivamente della provincia di residenza o di quella in cui ha sede legale la società, associazione od ente, che procede d'ufficio all'iscrizione.

5. La richiesta di cui al comma 4 deve essere corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi prescritti dal comma 3.

6. All'atto dell'invio della comunicazione di cui al comma 4 il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti morali previsti all'articolo 3 e che i dati riportati nella comunicazione corrispondono a verità. In caso di dichiarazioni mendaci, si applica l'articolo 483 del codice penale, fatte salve le sanzioni previste dalla presente legge.

7. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo può essere provato dall'interessato con una dichiarazione temporaneamente sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

8. In assenza di risposta, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 4, da parte del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la richiesta di iscrizione si considera accolta.

9. Se il richiedente, rappresentante legale di società, associazione od ente, non intende iscriversi nel registro, deve indicare nella comunicazione la persona o le persone delegate ai sensi del comma 2.

10. L'iscrizione ha validità per tutto il territorio della Repubblica italiana, può essere effettuata per più tipi di attività commerciale o di vendita, e legittima all'esercizio dell'attività relativa al gruppo merceologico per la quale è stata richiesta.

11. Nel registro accanto al nome degli abilitati sono altresì specificati i dati relativi a:

a) impresa o società, associazione od ente rappresentati;

b) tipo di attività e forme adottate per l'esercizio dell'attività;

c) gruppo merceologico alimentare, extralimentare speciale, di cui all'articolo 17.

ART. 3.

(Requisiti morali).

1. L'iscrizione nel registro è negata, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:

a) che sono stati dichiarati falliti;

b) che hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni;

c) che hanno riportato una condanna per delitti contro la pubblica amministrazione e l'economia pubblica, ovvero per furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, insolvenza fraudolenta, usura o mediazione usuraria, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;

d) che hanno riportato due o più condanne, nel quinquennio precedente, sia a pena detentiva sia a pena pecuniaria, per

uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis 515, 516 e 517 del codice penale o per uno dei delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

e) che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero che sono stati dichiarati delinquenti abituali.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b), c) e d) il divieto di iscrizione nel registro ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

3. Per l'accertamento delle condizioni di cui al presente articolo si applicano l'articolo 688 del codice di procedura penale, l'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché le leggi 7 agosto 1990, n. 241 e 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4. Nei confronti degli iscritti nel registro per i quali, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, si verifichi una delle condizioni previste al comma 1, il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio, adotta il relativo provvedimento di cancellazione.

5. La sentenza emanata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è ostativa alla iscrizione nel registro qualora si riferisca ai reati indicati al comma 1 del presente articolo.

ART. 4.

(Ricorsi).

1. Avverso i provvedimenti del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente,

che negano l'iscrizione o che dispongono la cancellazione dal registro, l'interessato può proporre ricorso al presidente della giunta regionale entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

2. Il presidente della giunta regionale decide entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso.

3. Contro il provvedimento del presidente della giunta regionale che rigetta il ricorso, o trascorso inutilmente il termine previsto al comma 2, l'interessato può proporre azione dinanzi al tribunale ordinario della sede della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso o dalla scadenza del predetto termine.

CAPO II.

PROGRAMMAZIONE REGIONALE

ART. 5.

(Istituzione del fondo per l'aggiornamento professionale, l'ammodernamento della rete distributiva e l'assistenza tecnica).

1. Le regioni istituiscono un fondo per l'aggiornamento professionale, l'ammodernamento della rete distributiva e l'assistenza tecnica, di seguito denominato « fondo », per la concessione di contributi:

a) per la realizzazione di programmi diretti ad elevare il livello professionale degli operatori attraverso corsi di formazione e di aggiornamento professionale;

b) per la realizzazione di programmi di assistenza tecnica finalizzati allo sviluppo, trasformazione, conversione merceologica ed ammodernamento delle piccole e medie imprese commerciali, inclusi gli studi di fattibilità di nuove iniziative;

c) per la realizzazione di programmi diretti a favorire la diffusione dell'innovazione tecnologica e gestionale delle strut-

ture distributive in relazione alle esigenze del mercato e dei consumatori od a facilitare il trasferimento degli esercizi di vendita al dettaglio già esistenti all'interno di centri commerciali;

d) per la realizzazione di programmi ed interventi promozionali diretti a valorizzare i servizi commerciali nei centri storici ed urbani.

2. Sono destinatari dei contributi di cui al comma 1:

a) le piccole e medie imprese commerciali indipendenti;

b) le società di servizi alle piccole e medie imprese;

c) le società, le cooperative, gli enti ed i consorzi costituiti tra piccole e medie imprese commerciali;

d) le catene volontarie e di *franchising*;

e) gli enti od i consorzi istituiti da organismi rappresentativi dell'associazionismo economico tra imprese commerciali e dalle organizzazioni dei commercianti maggiormente rappresentative a livello provinciale.

3. La misura dei contributi, i criteri, le procedure e le modalità di concessione degli stessi, ivi compresa la verifica della realizzazione dei progetti, sono determinati con decreto del presidente della giunta regionale.

4. La dotazione del fondo è costituita:

a) da contributi della regione;

b) da contributi deliberati annualmente dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) da contributi dei comuni o di altri soggetti pubblici e privati;

d) da contributi dello Stato e della Unione Europea.

5. Il fondo è altresì composto di un capitolo al quale afferiscono i contributi di cui all'articolo 6, comma 7, destinati esclusivamente ai comuni interessati agli insediamenti di cui al medesimo comma.

ART. 6.

(Urbanistica e programmazione commerciale).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano ed i comuni facenti parte delle aree e delle città metropolitane di cui agli articoli 17 e 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, secondo le forme di consultazione previste all'articolo 6 della medesima legge n. 142 del 1990, disciplinano, con propria legge:

a) le zone socio-economiche omogenee, nelle quali la regione suddivide il proprio territorio;

b) i principi e le disposizioni in base ai quali i comuni individuano, negli strumenti urbanistici, vigenti od in via di approvazione, le aree destinate agli insediamenti commerciali, nelle quali possono essere consentiti gli insediamenti di esercizi o centri commerciali di vendita al dettaglio con superficie superiore ai 600 metri quadrati per i comuni con meno di 15.000 abitanti ed ai 2.000 metri quadrati per gli altri comuni;

c) i limiti relativi all'impatto ambientale ed alla tutela dei beni artistici e culturali a cui sono sottoposti gli insediamenti di cui alla lettera b);

d) i principi, le disposizioni ed i vincoli di natura urbanistica, di tutela dei beni culturali e dell'arredo urbano a cui sono sottoposte tutte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;

e) l'ambito di attuazione della presente legge e le relative norme.

2. Successivamente al 31 dicembre 1998 i limiti di cui al comma 1, lettera b), possono essere aumentati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni

e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative dei commercianti, dei consumatori e dei lavoratori dipendenti.

3. Gli insediamenti di cui al comma 1, lettera *b*) sono comunque subordinati alla condizione che siano garantiti gli spazi pubblici o di uso pubblico di cui all'articolo 5, primo comma, numero 2), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, ed alle disposizioni regionali e comunali in materia.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1, i comuni provvedono a conformare i piani regolatori generali e particolareggiati, i programmi di fabbricazione ed i piani regolatori generali intercomunali, vigenti od in via di approvazione, previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, alle disposizioni della legge regionale stessa e provvedono altresì a individuare le aree destinate agli insediamenti commerciali, nelle quali possono essere consentiti gli insediamenti di esercizi o centri commerciali di vendita al dettaglio con superficie superiore ai 600 metri quadrati e inferiore a 2.000 metri quadrati.

5. La legge regionale stabilisce, per i casi di mancato adeguamento degli strumenti urbanistici ai principi di cui al medesimo comma 1, gli interventi sostitutivi da parte della regione o di altro ente locale dalla stessa delegato, anche mediante il ricorso a commissari *ad acta*.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1, la giunta regionale delibera direttive e criteri per l'insediamento, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi e dei centri commerciali di vendita al dettaglio di cui al comma 1, lettera *b*).

7. Per l'insediamento, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi e dei centri commerciali di vendita al dettaglio di cui al comma 1, lettera *b*), le regioni possono deliberare la corresponsione di un contributo da parte dei soggetti attuatori, calcolato in base a criteri e procedure stabiliti con legge, da conferire al fondo di cui all'articolo 5.

ART. 7.

(Domanda di autorizzazione regionale).

1. L'autorizzazione all'apertura, al trasferimento ed all'ampliamento degli insediamenti commerciali previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera *b*) è rilasciata dal presidente della giunta regionale competente.

2. La domanda di autorizzazione è presentata al presidente della giunta regionale ed al comune competenti per territorio ed è corredata da una relazione illustrativa contenente studi di impatto ambientale, studi sul traffico e sul bacino di utenza potenziale previsto per l'insediamento, al fine di consentire la valutazione del rispetto della compatibilità dell'insediamento con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e con la tutela dell'ambiente.

3. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione all'apertura, al trasferimento ed all'ampliamento degli insediamenti commerciali previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera *b*) della presente legge, il sindaco, secondo le forme di consultazione previste all'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ai fini del rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di quelle relative alle destinazioni d'uso dei vari edifici nelle zone urbane, provvede a trasmettere alla giunta regionale, insieme alla copia degli atti relativi alla domanda stessa, il parere del consiglio comunale in merito all'insediamento medesimo. In caso di decorrenza del termine senza che il parere sia stato comunicato, il presidente della giunta regionale procede indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso.

4. La decisione sul rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, è adottata dal presidente della giunta regionale entro trenta giorni dal decorso del termine di cui al comma 3; in caso di inutile decorso di tale termine, la domanda si intende accolta. In ogni caso, entro il termine di cui al presente comma il dirigente responsa-

bile del procedimento amministrativo deve trasmettere, con propria relazione motivata, il parere tecnico al presidente della giunta regionale.

5. Ai fini della presente legge è definita superficie di un esercizio commerciale l'area destinata alla vendita, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili e la superficie adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

CAPO III.

DIRETTIVE ED AUTORIZZAZIONI COMUNALI

ART. 8.

(Autorizzazione per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi di vendita).

1. Sono soggetti alla sola comunicazione da presentare al sindaco ai fini del rilascio della relativa autorizzazione:

a) l'apertura degli esercizi di vendita con superficie non superiore a 600 metri quadrati;

b) il trasferimento, nell'ambito del territorio comunale, degli esercizi di vendita con superficie non superiore ai 600 metri quadrati;

c) l'ampliamento della superficie fino a complessivi 600 metri quadrati.

2. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di un nuovo esercizio ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, possono essere effettuati decorsi trenta giorni dalla presentazione della comunicazione. Qualora gli ampliamenti od i trasferimenti richiedano trasformazioni urbanistiche ed edilizie ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, per il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni si applicano le disposizioni stabilite per l'edilizia residenziale dall'articolo 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982,

n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

3. Il sindaco ha facoltà di disporre la chiusura degli esercizi di vendita quando il titolare dell'impresa individuale od il rappresentante, o suo delegato, della società, associazione od ente, non sia iscritto nel registro e l'apertura od il trasferimento o l'ampliamento dell'esercizio siano in contrasto con le normative e gli strumenti urbanistici, con i regolamenti di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, con i regolamenti edilizi e le disposizioni relative alle destinazioni d'uso degli immobili nelle zone urbane.

4. Il sindaco può concedere a strutture distributive, denominate empori, aventi la finalità di assicurare, ventiquattro ore su ventiquattro, un servizio di rifornimento ai consumatori di prodotti di prima necessità, l'intera gamma di prodotti relativa al gruppo merceologico speciale per empori di cui all'allegato 3 annesso alla presente legge, compresi medicinali da banco esenti da ricetta medica, giornali e riviste.

5. Il sindaco può autorizzare enti pubblici e società a prevalente partecipazione pubblica, aventi la finalità di fornire accoglienza, informazione ed altri servizi ai turisti, a vendere pubblicazioni od altro materiale informativo, anche su supporto informatico, ed oggettistica di propria od altrui elaborazione e produzione, ed a fornire servizi di prenotazione concernenti l'oggetto di tale attività.

ART. 9.

(Domande e denunce).

1. La comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 8, è presentata al sindaco del comune nel cui territorio si intende aprire, trasferire o ampliare l'esercizio, corredata da tutti i dati relativi alle caratteristiche delle zone nelle quali sarà ubicato l'esercizio, ai gruppi merceologici di cui all'articolo 17 concernenti l'esercizio stesso, nonché al numero di iscrizione del titolare dell'impresa individuale ovvero del rappresentante legale, o suo delegato, della so-

cietà, associazione od ente, nel registro di cui all'articolo 1.

2. Nella comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 8, il richiedente dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità, di avere rispettato tutte le condizioni prescritte dalla presente legge e che i dati riportati corrispondono a verità. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 483 del codice penale, fatte salve le sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la revoca del provvedimento richiesto.

3. La domanda di autorizzazione all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento degli insediamenti commerciali previsti dall'articolo 6, comma 4, è presentata al sindaco, corredata da una relazione illustrativa contenente studi di impatto ambientale, studi sul traffico e sul bacino di utenza potenziale previsto per l'insediamento, per consentire la valutazione del rispetto della compatibilità dell'insediamento con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e con la tutela dell'ambiente.

4. Il sindaco entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge o dalla data del proprio insediamento, sentite le organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative dei commercianti, dei consumatori e dei lavoratori dipendenti, presenta per l'approvazione al consiglio comunale una proposta di direttive e criteri per la qualificazione della rete distributiva. Tali direttive e criteri devono tenere conto:

a) dello sviluppo della rete viaria e della presenza di parcheggi;

b) della presenza di barriere architettoniche;

c) dei servizi pubblici di trasporto;

d) della tutela di parchi, monumenti o altri beni ambientali e culturali;

e) del rischio di inquinamento ambientale;

f) delle esigenze dei consumatori;

g) della tutela del particolare valore storico, archeologico, religioso, artistico o ambientale di determinati edifici o aree.

5. La decisione sul rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3, è adottata dal sindaco entro trenta giorni dalla data di

ricezione della richiesta, in caso di inutile decorso di tale termine la domanda si intende accolta. In ogni caso entro il termine di cui al presente comma il dirigente responsabile del procedimento amministrativo deve trasmettere, con propria relazione motivata, il parere tecnico al sindaco.

6. Entro trenta giorni dalla data di recepimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 8, il sindaco provvede alla verifica di conformità dell'esercizio alle norme igienico-sanitarie, alle norme urbanistico-edilizie, a quelle relative alla destinazione d'uso dei locali, ed alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 12 agosto 1993, n. 310.

ART. 10.

(Subingresso).

1. Il trasferimento in gestione od in proprietà di un esercizio di vendita da parte del titolare o da chi lo abbia acquisito a causa di morte o per donazione comporta la sola comunicazione al sindaco ai sensi dell'articolo 9, sempre che il subentrante sia iscritto nel registro di cui all'articolo 1.

2. Il subentrante per causa di morte, non iscritto nel registro alla data di trasferimento dell'esercizio di vendita, può continuare l'attività esercitata dal dante causa a condizione che richieda l'iscrizione nel registro entro sei mesi dalla data di acquisto del titolo.

CAPO IV

FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO

ART. 11.

(Spacci interni).

1. La vendita di merci o di alimenti o bevande a favore dei dipendenti di enti od imprese pubbliche o private, è sottoposta ad autorizzazione del sindaco rilasciata all'ente od impresa interessata a condi-

zione che l'attività sia effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via e che la superficie dei locali non sia superiore a 200 metri quadrati. L'autorizzazione è rilasciata a condizione che siano rispettati i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria nonché le norme urbanistiche ed edilizie e quelle relative alla destinazione d'uso dei vari edifici ed immobili nelle zone urbane; siano posti in vendita solo prodotti alimentari e bevande e che sia preposto alla gestione dello spaccio di vendita un soggetto iscritto nel registro di cui all'articolo 1.

2. Le cooperative di consumo ed i consorzi da esse costituiti, che distribuiscono merci esclusivamente a favore dei soci, possono operare soltanto in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via con superficie non superiore a 200 metri quadrati, previa autorizzazione del sindaco rilasciata a condizione che siano rispettati i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria, le norme urbanistico-edilizie e quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici nelle zone urbane. Le cooperative di consumo ed i consorzi da esse costituiti devono comunicare al comune, ogni anno, l'elenco dei soci e le eventuali variazioni.

3. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono revocate in caso di vendita a favore di soggetti diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2.

4. Chi vende i beni di propria produzione esclusivamente a favore dei propri dipendenti limitatamente ai loro consumi familiari, non è soggetto alle disposizioni della presente legge a condizione che la vendita sia effettuata nei locali stessi di produzione e che non esista un apposito spaccio di vendita.

5. Gli spacci sono tenuti ad osservare le norme fiscali, igienico-sanitarie, di polizia urbana ed annonaria, nonché le disposizioni in materia di orari di vendita previste per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio per lo stesso gruppo merceologico.

ART. 12.

(Distribuzione automatica).

1. La vendita al pubblico di merci a mezzo di apparecchi automatici, qualora non sia effettuata direttamente dall'esercente all'interno dell'esercizio di vendita o nelle sue immediate adiacenze, è soggetta ad autorizzazione del sindaco, che è rilasciata previo accertamento dell'iscrizione del richiedente nel registro e dell'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie e sull'occupazione di suolo pubblico.

2. Qualora la vendita al pubblico mediante apparecchi automatici si svolga in un apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, l'installazione di tali apparecchi è considerata come apertura di un esercizio di vendita al dettaglio ed è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11.

ART. 13.

(Forme speciali di vendita).

1. Chi esercita la vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione od altri sistemi di comunicazione è tenuto ad osservare le disposizioni di cui al capo I ed a garantire che i prodotti posti in vendita siano rispondenti alle caratteristiche dichiarate ed idonei all'uso cui sono destinati.

2. La spedizione di un prodotto ha luogo esclusivamente a seguito di specifica richiesta da parte del cliente, o di adesione ad un programma di fornitura continuativa. È consentito l'invio di campioni promozionali di prodotto od omaggi non richiesti a condizione che non comportino alcuna spesa o vincolo per il destinatario.

3. Le vendite di cui al comma 1 sono coperte da assicurazione per eventuali danni ai consumatori. I prodotti sono comunque coperti da garanzia e, qualora non corrispondano all'ordinazione, sono sostituiti ed è rimborsato il loro prezzo.

4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva si accerta, prima di metterle in onda, che il titolare sia in possesso dei titoli prescritti dalla presente legge per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione sono indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle ditte ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.

5. È vietata la vendita all'asta per le operazioni effettuate tramite televisione od altri sistemi di comunicazione nonché la vendita televisiva di prodotti alimentari, di opere d'arte e di oggetti preziosi.

6. Chi effettua le vendite televisive per conto terzi, deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

ART. 14.

(Vendite dirette al domicilio dei consumatori o mediante contratti negoziati fuori dei locali commerciali).

1. Le imprese esercenti la vendita al domicilio o sul posto di lavoro dei consumatori, sotto forma di raccolta di ordinativi d'acquisto, con o senza esibizione di campione e, comunque, senza consegna del prodotto all'acquirente, sono soggette all'osservanza delle disposizioni di cui al capo I.

2. Le imprese interessate di cui al comma 1, comunicano all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio, gli elenchi dei propri incaricati alla vendita, compresi quelli residenti in altri Stati membri della Unione Europea. L'autorità di pubblica sicurezza si pronuncia entro trenta giorni dalla data di ricezione degli elenchi.

3. Qualora l'impresa richiedente non sia in possesso dei requisiti morali previsti all'articolo 3, l'autorità di pubblica sicurezza nega l'autorizzazione alla vendita.

4. Le imprese di cui ai commi 1, 2 e 3 rilasciano un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate per la vendita e rispondono agli effetti civili e penali dell'attività delle stesse.

5. Il tesserino di riconoscimento rilasciato dalle imprese è numerato e datato, contiene gli estremi dell'autorizzazione di pubblica sicurezza, le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede dell'impresa, dei prodotti dei quali viene effettuata la vendita, del nome del responsabile dell'impresa e la firma di quest'ultimo.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a chiunque esibisca od illustri cataloghi o svolga altra forma di propaganda commerciale al domicilio dei consumatori o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago.

7. Le vendite di cui al presente articolo sono coperte da assicurazione per eventuali danni ai consumatori. Ai fini dell'osservanza di tale obbligo è sufficiente che l'impresa stipuli un contratto di assicurazione con un massimale adeguato al volume dei propri affari. I prodotti sono comunque coperti da garanzia e qualora non corrispondano all'ordinazione sono sostituiti o, in alternativa, è rimborsato il prezzo pagato dall'acquirente.

8. Alle vendite effettuate mediante contratti negoziati fuori dai locali commerciali, si applicano le disposizioni previste al capo I.

9. Alle vendite di cui all'articolo 13 ed al presente articolo si applicano, altresì, le disposizioni previste dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti registrati fuori dei locali commerciali.

CAPO V.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 15.

(Pubblicità dei prezzi).

1. Le merci esposte, per la vendita al dettaglio, nelle vetrine esterne od all'ingresso del locale o sui banchi di vendita,

recano, nelle forme più opportune scelte dall'imprenditore, l'indicazione del prezzo di vendita in modo chiaro e visibile.

2. L'obbligo della pubblicità dei prezzi è assolto anche mediante cataloghi e listini prezzi messi a disposizione degli acquirenti.

3. Il regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 138, è abrogato.

ART. 16.

(Sanzioni).

1. Chiunque esercita le attività previste dal comma 2 dell'articolo 1, senza essere in possesso dell'iscrizione nel registro di cui al medesimo articolo, o delle autorizzazioni regionali o comunali prescritte dalla presente legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 50 milioni.

2. Il sindaco ordina la chiusura dell'esercizio o dello spaccio qualora il titolare non risulti iscritto nel registro di cui all'articolo 1 o ne sia stato cancellato ovvero non sia in possesso delle autorizzazioni prescritte dalla presente legge.

3. Chi viola le disposizioni previste dagli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 20 milioni.

4. In caso di particolare gravità o di infrazioni reiterate per almeno due volte in un anno, il sindaco dispone la chiusura dell'esercizio o dello spaccio per un periodo non superiore a trenta giorni. Ai fini di cui al presente comma, presso ogni comune è istituito un apposito registro per le annotazioni delle infrazioni commesse.

5. Il gettito delle sanzioni pecuniarie è devoluto ai comuni, anche se trattasi di esercizi soggetti ad autorizzazione regionale.

6. La sanzione del pagamento di una somma per le infrazioni alle disposizioni della presente legge è applicata dal sindaco.

7. Per l'accertamento delle infrazioni, per la contestazione delle medesime e per l'applicazione delle sanzioni, si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

ART. 17.

(Gruppi merceologici).

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 11, lettera c), l'iscrizione nel registro é disposta per i seguenti gruppi merceologici:

a) gruppo A — alimentare, di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge;

b) gruppo B — extralimentare, di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge;

c) gruppo speciale per empori, di cui all'allegato 3 annesso alla presente legge;

d) gruppo speciale per titolari di rivendite di generi di monopolio, di cui all'allegato 4 annesso alla presente legge;

e) gruppo speciale per titolari o gestori di impianti di distribuzione automatica di carburanti, di cui all'allegato 5 annesso alla presente legge.

ART. 18.

(Norme di attuazione).

1. Coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dell'autorizzazione comunale relativa alle tabelle I, II, V, VI e VII di cui all'allegato 5 annesso al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, hanno diritto a porre in vendita tutti i prodotti di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, a condizione che rispettino i regolamenti igienico-sanitari e le disposizioni di polizia annonaria, in vigore nel comune nel quale è esercitata l'attività.

2. Coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dell'autorizzazione comunale relativa alle tabelle IX, X, XI e XII di cui all'allegato 5, annesso al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, hanno diritto a modificare od ampliare l'assortimento merceologico dell'esercizio di vendita con riferimento ai prodotti di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.

3. Coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dell'autorizzazione comunale relativa alla tabella VIII di cui all'allegato 5 annesso al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, se appartenenti al settore alimentare hanno diritto a modificare od ampliare l'assortimento merceologico in riferimento ai prodotti di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, previa comunicazione al sindaco, a condizione che rispettino i regolamenti igienico-sanitari e le disposizioni di polizia annonaria in vigore nel comune nel quale è esercitata l'attività.

4. Coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dell'autorizzazione comunale relativa alla tabella VIII di cui all'allegato 5, annesso al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, se appartenenti al settore extralimentare hanno diritto a modificare od ampliare l'assortimento merceologico in riferimento ai prodotti di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge, previa comunicazione al sindaco, a condizione che rispettino i regolamenti igienico-sanitari e le disposizioni di polizia annonaria in vigore nel comune nel quale è esercitata l'attività.

5. I titolari di rivendite di generi di monopolio o di impianti di distribuzione di carburanti, che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso di autorizzazioni relative alle tabelle speciali di cui all'allegato 9 annesso al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, hanno, rispettivamente, la facoltà di porre in vendita tutti i prodotti compresi nei gruppi speciali di cui all'allegato 4 per titolari di rivendite di generi di monopolio ed all'allegato 5 per titolari o gestori di impianti di distribuzione automatica di carburanti, annessi alla presente legge, ferma restando l'iscrizione al registro di cui all'articolo 1 da essi posseduta.

ART. 19.

(Disposizioni transitorie).

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 6, comma 1, e delle relative norme di attuazione, le domande di autorizzazione previste dalla presente legge, in fase istruttoria sono esaminate ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375.

ART. 20.

(Abrogazione di norme).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge, la legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, è abrogata.

ALLEGATO 1.
(v. articolo 17)

GRUPPO MERCEOLOGICO A-ALIMENTARE

1. Prodotti alimentari: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, compresi il pane, il latte e derivati e le bevande, anche alcoliche.

2. Articoli per l'igiene della persona e della casa, detersivi ed altri articoli per la pulizia nonché articoli in carta od altro materiale per la casa.

3. Carni e frattaglie di tutte le specie animali: fresche, conservate e comunque preparate e confezionate — salumi — altri prodotti alimentari a base di carni — uova.

4. Prodotti ortofrutticoli: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati — oli e grassi alimentari di origine vegetale.

5. Prodotti ittici o carni delle specie ittiche: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, ivi compresi molluschi, crostacei, echinodermi e simili.

ALLEGATO 2.
(v. articolo 17)

GRUPPO MERCEOLOGICO B-EXTRALIMENTARE

1. Articoli di vestiario confezionati di qualunque materiale, tipo e pregio, compresi quelli di maglieria e di camiceria — relativi articoli complementari ed accessori di qualunque tipo e pregio quali articoli ornamentali, guarnizioni, applicazioni in qualsiasi materiale (esclusi metalli preziosi), gemelli, cinture, bretelle e simili — accessori di abbigliamento di qualunque tipo e pregio, compresi gli articoli di bigiotteria (esclusi gli oggetti preziosi) — biancheria intima di qualunque tipo e pregio — articoli di merceria — qualsiasi altro prodotto concernente l'abbigliamento della persona, quali costumi da bagno e relativi coordinati, occhiali da sole, articoli sportivi, da spiaggia e simili, prodotti tessili di qualunque tipo e pregio compresi quelli per l'arredamento della casa — filati quali i gomitoli di lana, di cotone o di altro materiale e simili — calzature ed articoli in pelle e cuoio di qualunque tipo e pregio — prodotti di pellicceria.

2. Prodotti tessili di qualunque tipo e pregio, compresi quelli per l'arredamento della casa.

3. Oggetti preziosi.
4. Mobili — articoli casalinghi — elettrodomestici — apparecchi radio e televisivi ed altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora e visiva e materiale accessorio — materiale elettrico.
5. Libri ed altre pubblicazioni realizzate con procedimenti tipografici o di altro genere, audiovisivi compresi.
6. Prodotti altri (trattasi di una o più categorie merceologiche tra quelle non comprese nel presente allegato).

ALLEGATO 3.
(v. articolo 17)

GRUPPO SPECIALE PER EMPORI

1. Prodotti alimentari: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, compresi il pane, il latte e derivati e le bevande, anche alcoliche — esclusi i prodotti ortofrutticoli freschi e le carni fresche di tutte le specie animali — articoli per l'igiene della persona e della casa, detersivi ed altri articoli per la pulizia nonché articoli in carta o altro materiale per la casa.
2. Giornali e riviste.
3. Medicinali da banco per i quali non è prevista la presentazione della ricetta medica.
4. Articoli per fumatori.
5. Francobolli da collezione e articoli filatelici.
6. Moduli e stampati in genere, per comunicazioni e richieste a enti vari, moduli per contratti.
7. Tessere prepagate per servizi vari.
8. Articoli di cancelleria e cartoleria (compresi accessori e materiali di consumo per computer e fax).
9. Articoli di bigiotteria in materiali non preziosi.
10. Pellicole fotografiche, cinematografiche, *compact disc*, musicassette e video cassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici.
11. Lampadine, torce elettriche, pile, prese e spine (elettriche e telefoniche).
12. Articoli per la cura e l'igiene della persona, nonché prodotti cosmetici e di profumeria.
13. Articoli di pelletteria (escluse calzature, valigeria e borsetteria).
14. Articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi (a titolo di esempio: pietre e vetri colorati, bottoni, temperini, portachiavi, eccetera).
15. Pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane, biscotti confezionati, merendine confezionate e simili).
16. Fazzoletti, piatti, posate, bicchieri « usa e getta » e simili.

17. Articoli per la casa, per la pulizia e per la sua manutenzione (a solo titolo di esempio: posateria, detersivi, deodoranti, insetticidi, tinture per stoffa, spazzole, scope e simili, eccetera).

18. Articoli sportivi (esclusi capi di abbigliamento e calzature) inclusi gli articoli da pesca e per dilettanti, distintivi sportivi.

19. Articoli ricordo e da regalo (esclusi gli articoli di oreficeria) comprese mappe e guide turistiche realizzate su qualsiasi supporto.

20. Giocattoli (escluse le biciclette), articoli per festività o ricorrenze a carattere civile e/o religioso, articoli per feste, giochi di società, giochi pirici.

21. Fiori e piante artificiali.

22. Articoli per la cura e la manutenzione delle calzature.

23. Callifughi, cerotti, profilattici, assorbenti igienici, disinfettanti (alcool denaturato, acqua ossigenata, e simili), siringhe.

24. Articoli sanitari.

25. Occhiali da sole e per presbiti con montature realizzate in materiali non preziosi.

26. Articoli per il cucito, il ricamo ed il lavoro a maglia.

ALLEGATO 4.
(v. articolo 17)

GRUPPO SPECIALE PER TITOLARI DI RIVENDITE DI GENERI DI MONOPOLIO

1. Articoli per fumatori.

2. Francobolli da collezione e articoli filatelici.

3. Moduli e stampati in genere, per comunicazioni e richieste ad enti vari, moduli per contratti.

4. Tessere prepagate per servizi vari.

5. Articoli di cancelleria e cartoleria (compresi accessori e materiali di consumo per computer e fax).

6. Articoli di bigiotteria in materiali non preziosi.

7. Pellicole fotografiche, cinematografiche, *compact disc*, musicassette e video cassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici.

8. Lampadine, torce elettriche, pile, prese e spine (elettriche e telefoniche).

10. Articoli per la cura e l'igiene della persona, nonché prodotti cosmetici e di profumeria.

11. Articoli di pelletteria (escluse calzature, valigeria e borsetteria).

12. Articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi (a titolo di esempio: pietre e vetri colorati, bottoni, temperini portachiavi, eccetera).

13. Pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane, biscotti preconfezionati, merendine preconfezionate e simili).

14. Fazzoletti, piatti, posate, bicchieri « usa e getta » e simili.

15. Articoli per la casa, per la pulizia e per la sua manutenzione (a solo titolo di esempio: posateria, detersivi, deodoranti, insetticidi, tinture per stoffa, spazzole, scope e simili, eccetera).

16. Articoli sportivi (esclusi capi di abbigliamento e calzature), inclusi gli articoli da pesca e per dilettanti, distintivi sportivi.

17. Articoli ricordo e da regalo (esclusi gli articoli di orificeria) comprese mappe e guide turistiche realizzate su qualsiasi supporto.

18. Giocattoli (escluse le biciclette), articoli per festività o ricorrenze a carattere civile e/o religioso, articoli per feste, giochi di società, giochi pirici.

19. Fiori e piante artificiali.

20. Articoli per la cura e la manutenzione delle calzature.

21. Callifughi, cerotti, profilattici, assorbenti igienici, disinfettanti (alcool denaturato, acqua ossigenata, e simili), siringhe.

22. Articoli sanitari.

23. Occhiali da sole e per presbiti con montature realizzate in materiali non preziosi.

24. Articoli per il cucito, il ricamo ed i lavoro a maglia.

ALLEGATO 5.
(v. articolo 17)

GRUPPO SPECIALE PER TITOLARI O GESTORI DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI

1. Ricambi ed accessori per veicoli, compresi i prodotti per la manutenzione e la protezione, quali fodere per sedili, tappeti, catene da neve, eccetera.

2. Pile, lampadine, torce elettriche e simili.

3. Borse di pronto soccorso.

4. Altri prodotti diretti al *comfort* dell'automobilista.

